

BILANCIO E REDDITO D'IMPRESA


Direzione scientifica: Luca Miele e Alessandro Sura

2018

8-9


SUBSTANCE OVER FORM

- Il principio di rappresentazione sostanziale per gli strumenti finanziari
- Ricognizione delle principali fattispecie applicative
- La rappresentazione sostanziale nelle vendite con obbligo di retrocessione e nelle operazioni di lease-back
- Derivazione rafforzata del principio della "substance over form" a confini incerti
- La "dimensione fiscale" della prevalenza della sostanza sulla forma: la "derivazione rafforzata"
- L'applicazione analogica degli OIC è riconosciuta ai fini IRES
- La rilevazione iniziale delle partecipazioni acquistate a debito senza la corresponsione di interessi
- Nel regime fiscale dei prestiti infragruppo prevale la forma giuridica
- Principio di prevalenza della sostanza sulla forma e sindacato dell'Amministrazione finanziaria



MI ADATTO BENISSIMO.

One|FISCALE



One FISCALE nasce per te e intorno a te.

Una soluzione costruita sulle tue esigenze, modulabile in base ai tuoi interessi. Puoi personalizzarla scegliendo gli argomenti che preferisci ed essere avvisato tramite alert mail ogni volta che c'è una modifica o una novità. Una soluzione che lavora insieme a te e per te. One FISCALE. La rivoluzione è cominciata.

Scopri di più su one.wolterskluwer.it



Wolters Kluwer

Bilancio

Principi contabili

Il principio di rappresentazione sostanziale per gli strumenti finanziari*di Alessandro Sura*

5

Principi contabili internazionali

Il principio di rappresentazione sostanziale: una ricognizione delle principali fattispecie applicative*di Alessandro Sura*

11

Principi contabili

La rappresentazione sostanziale nelle vendite con obbligo di retrocessione e nelle operazioni di lease-back*di Giancarmine Soreca*

15

Reddito d'impresa

Base imponibile IRES

Derivazione rafforzata del principio della substance over form a confini incerti*di Valeria Russo*

22

Derivazione rafforzata

La "dimensione fiscale" della prevalenza della sostanza sulla forma: la "derivazione rafforzata"*di Guerino Russetti*

29

Derivazione rafforzata

L'applicazione analogica degli OIC è riconosciuta ai fini IRES*di Valeria Russo*

36

Partecipazioni

La rilevazione iniziale delle partecipazioni acquistate a debito senza la corresponsione di interessi*di Veronica Busatta*

41

Finanziamenti infragruppo

Nel regime fiscale dei prestiti infragruppo prevale la forma giuridica*di Luca Miele*

46

Principi OIC

Corretti principi contabili e sindacato dell'Amministrazione finanziaria*di Michele Marzano*

52

**BILANCIO
REDDITO
D'IMPRESA****Editrice**Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via Dei Missaglia, n. 97
Edificio B3
20142 Milano (MI)
www.ipsoa.it**Direttore responsabile**

Giulietta Lemmi

Direzione scientificaLuca Miele
Alessandro Sura**Redazione**P. Boniardi, E. Rossi
e A. Trentalance**Realizzazione grafica**

Ipsoa

Fotocomposizione

Intega Software Services Pvt. Ltd.

StampaGECA S.r.l. via Monferrato 54
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02 99.952**Redazione**

Per informazioni in merito a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

Ipsoa Redazione**Bilancio e reddito d'impresa**
Casella postale 12055 -
20120 Milano*e-mail: rivista.bilancioreddito.ipsoa@wki.it***Amministrazione**

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati, cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

Ipsoa Servizio Clienti**Casella postale 12055 -**
20120 Milano
Tel. 02.82.476.1 -
Fax 02.82.4.76.799**Servizio risposta automatica:**
Tel. 02.82.476.999Informazioni commerciali
Tel. 02.82.476.794 -
Fax 02.82.476.403
e-mail: Info.commerciali@wki.it**Pubblicità:****Wolters Kluwer**E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it
Via Dei Missaglia, n. 97
Edificio B3
20142 Milano (MI)

agosto-settembre 2018

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 737 del 16 dicembre 1996.
 Tariffa R.O.C.:
 Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale -
 D.L. 353/2003 (conv. in L.
 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1,
 DCB Milano
 Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991.
 Iscrizione al R.O.C. n. 1702

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare presso la sede del Produttore. Servizio Clienti: tel. 02/824761 e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it www.servizioclienti.wki.it Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione on line della Rivista consultabile all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com/bilancioereddito Italia - Annuale: € 225,00
 Estero - Annuale: € 450,00
 Prezzo copia € 26,00
 Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 20/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio Abbonato,
 ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita.

Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia s.r.l. l'accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016.

L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI).

Bilancio e reddito d'impresa

Gli articoli della rivista sono collegati agli argomenti trattati nel testo "Bilancio e reddito d'impresa" di Luca Miele, Alessandro Sura, Francesco Bontempo e Tommaso Fabi, III Edizione 2018.

Per approfondimenti si veda:

- Valutazione delle voci di bilancio - § 3.3.1. *Crediti*; § 3.3.2. *Titoli di debito*; § 3.3.3. *Partecipazioni*
- Imputazione temporale dei componenti positivi e negativi di reddito – § 9.3. *Principio di derivazione*; § 9.3.3. *Applicazione del principio di derivazione "semplice" nella prassi dell'Amministrazione Finanziaria*

Per un aggiornamento continuo e tempestivo si veda
www.ipsoa.it/bilancioeredditodimpresa

Il principio di rappresentazione sostanziale per gli strumenti finanziari

di Alessandro Sura (*)

L'articolo esamina il ruolo del trasferimento dei rischi e dei benefici nella disciplina contabile delle attività finanziarie, ponendo a confronto le disposizioni contenute nell'IFRS 9 con quanto previsto dall'OIC 15 in tema di crediti. Si indaga, inoltre, la possibilità di applicare in via analogica le regole di cancellazione previste dal principio nazionale per i crediti ad altre tipologie di strumenti finanziari, secondo il percorso interpretativo delineato dalla nuova versione dell'OIC 11.

Premessa

Nel sistema degli IAS/IFRS, le regole di cancellazione delle attività dal bilancio costituiscono da sempre terreno d'elezione per il principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, almeno se si intende questo principio come criterio generale in base al quale si rileva o si cancella qualcosa dal bilancio soltanto quando si è verificato il trasferimento dei relativi rischi e benefici.

A questo principio si ispirava lo IAS 18, in tema di rilevazione di ricavi derivanti dalla cessione di beni, e sempre a questo principio si ispira tuttora l'IFRS 9 in tema di cancellazione dal bilancio delle attività finanziarie. Nell'evoluzione degli IAS/IFRS verificatasi negli ultimi anni le cose vanno cambiando. In molte circostanze (su tutte le operazioni che generano ricavi attraverso la vendita di beni e le operazioni di *leasing* per i locatari), questo principio sta perdendo rilevanza a favore di regole di rilevazione e cancellazione che, per stabilire quando iscrivere o cancellare qualcosa dal bilancio, prendono a riferimento il trasferimento del controllo del bene, piuttosto che dei rischi e benefici.

Sul fronte dei principi contabili nazionali, invece, il principio va acquisendo sempre più importanza. Introdotto in maniera solenne per disciplinare la cancellazione dei crediti, è ora richiamato anche ai fini della rilevazione dei ricavi, oltre che dei cespiti e delle rimanenze. Nelle pagine che seguono si descrive la disciplina che guida la prima rilevazione e la

cancellazione degli strumenti finanziari nell'IFRS 9 e nel sistema dei principi contabili nazionali, nel presupposto che, nonostante l'avvicinamento verificatosi negli ultimi anni, permangono alcune differenze di rilievo.

La rilevazione in bilancio degli strumenti finanziari nell'IFRS 9

Come anticipato in premessa, la verifica del trasferimento dei rischi e dei benefici gioca un ruolo determinante ai fini della rilevazione nel bilancio IAS/IFRS degli strumenti finanziari. Curiosamente, l'IFRS 9 detta una disciplina particolarmente dettagliata per stabilire quando cancellare o meno tali strumenti dal bilancio e richiama, in via quasi incidentale, la stessa disciplina per ciò che concerne la loro rilevazione iniziale (1). È bene, pertanto, cominciare l'analisi dalle regole relative alla cancellazione degli strumenti finanziari.

In via generale, un'attività finanziaria è eliminata dal bilancio a titolo definitivo soltanto quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari che ne derivano scadono oppure quando viene ceduta a certe condizioni specificamente individuate dal principio.

Note:

(*) Partner SAGT

(1) Le disposizioni in tema di cancellazione delle attività finanziarie contenute nell'IFRS 9 replicano quanto previsto in precedenza dallo IAS 39.

Principi contabili

In quest'ultimo caso della cancellazione a seguito della cessione, la prima condizione da verificare è che con la cessione siano trasferiti i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria ceduta.

Il mantenimento del diritto a ricevere i flussi generati dall'attività ceduta, infatti, previene la cancellazione della stessa dal bilancio, sempre che non si verifichino le circostanze di cui al paragrafo 3.2.5. del principio. Quest'ultimo dispone che quando si mantengono i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria ceduta (l'"attività originaria"), ma si assume l'obbligazione contrattuale a pagare quei flussi finanziari a una o più entità (i "beneficiari finali"), l'operazione può essere trattata come una vera e propria cessione che legittima la cancellazione dal bilancio se, e soltanto se, ricorrono tutti e tre i seguenti elementi:

- l'entità non ha l'obbligazione di corrispondere importi ai beneficiari finali a meno che incassi importi equivalenti dall'attività originaria. Le anticipazioni a breve termine da parte dell'entità con il diritto al recupero totale dell'importo prestato più gli interessi rilevati secondo i tassi di mercato non violano questa condizione;
- le condizioni del contratto di trasferimento impediscono all'entità di vendere o di impegnare l'attività originaria salvo quando questa è a garanzia dell'obbligazione a corrispondere flussi finanziari ai beneficiari finali;
- l'entità ha l'obbligazione di trasferire qualsiasi flusso finanziario che incassa per conto dei beneficiari finali senza un ritardo rilevante. Inoltre, l'entità non ha diritto a reinvestire tali flussi finanziari, se non per investimenti in disponibilità liquide o mezzi equivalenti durante il breve periodo di regolamento dalla data di incasso alla data del dovuto pagamento ai beneficiari finali, e gli interessi attivi su tali investimenti vengono trasferiti ai beneficiari finali.

Una volta verificato che la cessione trasferisce, "in sostanza", i flussi monetari che saranno generati dallo strumento, occorre verificare la seconda condizione fondamentale prevista dal principio, ovvero che, con la cessione, siano stati trasferiti i rischi e i benefici relativi alla proprietà dell'attività finanziaria.

Al riguardo, il paragrafo 3.2.6 dispone che quando l'entità che redige il bilancio trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria, deve eliminarla contabilmente e rilevare separatamente come attività o passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti con il trasferimento. Se, invece, l'entità mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria, quest'ultima deve continuare ad essere rilevata nel bilancio. Il principio fornisce indicazioni circa le modalità con le quali valutare se il trasferimento dei rischi e dei benefici è avvenuto o meno. In particolare, si suggerisce di confrontare l'esposizione dell'entità, prima e dopo il trasferimento, con la variabilità negli importi e nella tempistica dei flussi finanziari netti dell'attività trasferita. L'entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria se la sua esposizione alla variabilità del valore attuale dei futuri flussi finanziari netti dell'attività finanziaria non cambia in modo significativo come risultato del trasferimento (per esempio perché l'entità ha venduto l'attività finanziaria soggetta a un accordo di riacquisto a un determinato prezzo o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore). L'entità ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria, invece, se la sua esposizione a tale variabilità non è più significativa in relazione alla variabilità totale nel valore attuale dei futuri flussi finanziari netti associati all'attività finanziaria (per esempio perché l'entità ha venduto l'attività finanziaria soggetta solo a opzione di riacquisto al suo *fair value* al momento del riacquisto). Il trattamento contabile dell'operazione di cessione di un'attività finanziaria si complica quando non si trasferiscono, né si mantengono sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria. In queste circostanze diventa dirimente stabilire se, a seguito della cessione, si è mantenuto il controllo sullo strumento finanziario, dove per controllo si intende la capacità del cessionario di vendere lo strumento. Se il cessionario, spiega il paragrafo 3.2.9, è in grado di vendere l'attività nella sua integralità a una terza parte non correlata ed è in grado di esercitare tale capacità unilateralmente e senza il bisogno di imporre ulteriori restrizioni sul trasferimento,

l'entità non ha mantenuto il controllo. In tutti gli altri casi lo ha mantenuto.

Sotto il profilo contabile, quando l'entità non mantiene il controllo, deve eliminare contabilmente l'attività finanziaria e rilevare separatamente come attività o passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti nel trasferimento. Se, invece, lo mantiene deve continuare a rilevare l'attività finanziaria nella misura del coinvolgimento residuo nell'attività finanziaria.

La determinazione del coinvolgimento residuo può risultare estremamente complessa.

Il principio, in linea generale, prevede che sia parametrato alla misura in cui la società rimane esposta alle variazioni del valore dell'attività trasferita.

Si forniscono i seguenti esempi:

- quando il coinvolgimento residuo dell'entità è una garanzia sull'attività trasferita, la misura del coinvolgimento residuo è il minore tra l'importo dell'attività e l'importo massimo del corrispettivo ricevuto che si potrebbe dover rimborsare ("l'importo della garanzia");
- quando il coinvolgimento residuo è un'opzione venduta o acquistata (o entrambe) sull'attività trasferita, la misura del coinvolgimento residuo è l'importo dell'attività trasferita che si può riacquistare. Tuttavia, in caso di un'opzione *put* venduta su un'attività che è valutata al *fair value*, la misura del coinvolgimento residuo dell'entità è limitata al minore tra il *fair value* dell'attività trasferita e il prezzo di esercizio dell'opzione;
- quando il coinvolgimento residuo è un'opzione regolata in disponibilità liquide o termini simili sull'attività trasferita, la misura del coinvolgimento residuo dell'entità viene valutata nello stesso modo di quello che risulta da opzioni non regolate in disponibilità liquide come previsto alla precedente lettera b).

Di fatto, nonostante le esemplificazioni contenute nel principio, l'applicazione concreta di queste disposizioni è risultata poco agevole, tanto più se si considera che quando si continua a rilevare l'attività nella misura del suo coinvolgimento residuo, si deve rilevare anche la passività associata e la loro valutazione deve avvenire secondo un particolare modello in base al quale il valore contabile

netto dell'attività trasferita e della passività associata corrisponde al costo ammortizzato dei diritti e delle obbligazioni mantenuti dall'entità se l'attività trasferita è valutata al costo ammortizzato, oppure al *fair value* dei diritti e delle obbligazioni mantenuti valutati su base autonoma, se l'attività trasferita è valutata al *fair value*. Non stupisce, pertanto, che la prassi operativa si sia orientata verso tipologie di cessioni che, ai sensi dell'IFRS 9, o comportano il trasferimento completo dei rischi e benefici, o ne determinano il completo mantenimento.

Come si accennava poc'anzi, l'approccio che subordina la cancellazione dal bilancio di un'attività finanziaria alla verifica del trasferimento dei rischi e dei benefici si ripropone anche in sede di rilevazione iniziale delle attività finanziarie.

Dopo aver specificato, al paragrafo 3.1.1, che l'entità deve rilevare nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria l'attività o la passività finanziaria quando, e solo quando, diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento, il paragrafo B3.1.1 chiarisce che se il trasferimento dell'attività finanziaria non soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile, il cessionario non rileva l'attività trasferita come attività propria. In quest'ultimo caso, il cessionario elimina contabilmente la disponibilità liquida o ogni eventuale altro corrispettivo pagato e rileva un credito verso il trasferente (2). Se il trasferente ha sia il diritto sia l'obbligazione di riacquistare il controllo dell'intera attività trasferita per un importo fisso (come in un contratto di riacquisto), il cessionario può valutare il proprio credito al costo ammortizzato, sempre che siano rispettate le condizioni previste dal principio per l'utilizzo di questo metodo.

La scelta di replicare le logiche contabili che presiedono alla cancellazione degli strumenti finanziari anche nell'ambito della loro rilevazione iniziale, oltre che garantire la coerenza interna del principio, ha il pregio di salvaguardare la coerenza tra il bilancio del cedente e quello del cessionario. Va da sé, però, che i

Nota:

(2) Quando la cancellazione di un'attività finanziaria è inibita da un derivato che fa mantenere in capo al cedente i rischi e i benefici relativi all'attività ceduta, per evitare duplicazioni di valori il derivato non è rilevato in bilancio.

problemi applicativi che sorgono quando le operazioni di cessione non trasferiscono, né mantengono tutti i rischi dello strumento finanziario si ripropongono identici anche nel bilancio dell'acquirente.

Le regole di cancellazione dei crediti nell'OIC 15

A seguito del percorso evolutivo intrapreso dai principi contabili nazionali a partire dalla revisione realizzatasi nel 2014, il trasferimento dei rischi e dei benefici ha assunto un ruolo chiave ai fini del trattamento contabile dei crediti. Nella precedente versione, l'OIC 15 non prevedeva una disciplina dettagliata per le operazioni di smobilizzo dei crediti e si limitava a regolare la fattispecie delle cessioni, distinguendo tra cessioni senza azione di regresso (*pro soluto*) e cessioni con azione di regresso (*pro solvendo*). Per le prime si prevedeva l'obbligo di rimozione del credito dal bilancio, con la conseguente rilevazione di un utile o di una perdita qualora il prezzo di cessione fosse risultato diverso dal valore di iscrizione in bilancio del credito ceduto. Per le cessioni *pro solvendo* era ammessa sia la cancellazione del credito dal bilancio, sia il suo mantenimento. Con riferimento a questa seconda alternativa, nel principio si affermava che "è consentito considerare i crediti come dati in garanzia a fronte dei prestiti ricevuti e pertanto mantenere in bilancio tali crediti, iscrivendo nelle apposite voci dell'attivo di stato patrimoniale l'ammontare dell'anticipazione ricevuta (al netto delle commissioni) e nel passivo il debito verso il 'factor' per uguale ammontare, mettendo inoltre in evidenza nella nota integrativa l'importo nominale dei crediti ceduti".

Con la revisione del principio operata nel 2014 si introduce un approccio del tutto nuovo in base al quale la società cancella il credito dal bilancio quando:

- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;
- la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito. Si sottolinea come, di regola, il trasferimento dei rischi comporti anche il trasferimento dei benefici.

In conseguenza di questo nuovo approccio, le cessioni *pro solvendo*, non determinando il trasferimento sostanziale di tutti i rischi relativi al credito, non autorizzano più la cancellazione del credito dal bilancio, ma sono trattate alla stregua di un finanziamento da parte del cessionario.

Per verificare che l'operazione abbia comportato il trasferimento sostanziale di tutti i rischi occorre considerare tutte le clausole previste dal contratto di cessione. Il principio segnala, tra gli elementi da considerare, gli eventuali obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l'esistenza di commissioni, franchigie o penali in caso di mancato incasso.

Inutile sottolineare come l'approccio proposto dall'OIC 15 si avvicini a quanto previsto in materia dai principi contabili internazionali. In particolare, il *focus* sul trasferimento dei rischi per stabilire cosa iscrivere in bilancio e cosa cancellare evoca esattamente il principio di prevalenza della sostanza sulla forma così come declinato nell'IFRS 9.

Ci sono però alcune differenze, non trascurabili, che derivano dalla volontà di superare i problemi applicativi posti dalla disciplina prevista dal principio internazionale.

In primo luogo, l'OIC 15 fa riferimento esclusivo al trasferimento dei rischi e ignora il trasferimento dei benefici. La scelta è tesa ad evitare le complicazioni che potevano emergere nelle circostanze in cui il trasferimento dei rischi non avesse comportato il trasferimento di tutti i benefici connessi alla posizione creditoria o viceversa. Coerentemente con quanto previsto dai principi internazionali, invece, ai fini della valutazione circa il mantenimento o meno in bilancio del credito ceduto occorre fare riferimento a tutti i rischi dell'attività finanziaria. Non ci si può limitare - pertanto - alla valutazione del rischio di mancato incasso, ma si deve considerare anche il rischio di liquidità, il rischio di valuta per i crediti denominati in divisa estera e il rischio di interesse.

Un'altra differenza di rilievo rispetto alle regole internazionali è rappresentata dalla mancata introduzione di un regime contabile specifico per le cessioni che comportano un trasferimento dei rischi parziale. In queste circostanze l'IFRS 9 prevede la possibilità di cancellare parzialmente il credito dal bilancio secondo il modello del coinvolgimento residuo

precedentemente descritto. Considerate le difficoltà che l'applicazione di un simile modello avrebbe comportato, si è optato per un regime più semplice nel quale o si cancella del tutto, oppure si mantiene il credito in bilancio per il suo intero valore.

Ferme restando queste differenze, l'impianto concettuale di fondo tra i due sistemi di regole coincide, e pone problematiche applicative al redattore del bilancio tutto sommato simili. Venendo alle motivazioni che hanno indotto l'OIC a definire una disciplina che propone un unico trattamento contabile ispirato alla prassi internazionale, l'appendice B del principio spiega che, da un lato, si sono volute eliminare opzioni contabili che potrebbero minare la comparabilità dei bilanci (come era nella precedente versione dell'OIC 15), dall'altro, si è ritenuto di dover avvicinare le regole contabili nazionali agli IAS/IFRS quando questi propongano modelli che appaiono in grado di rappresentare più efficacemente certi fenomeni. In effetti, la scelta di subordinare la rilevazione in bilancio di un'attività alla verifica del trasferimento dei rischi e dei benefici operata nel 2014 è stata successivamente riproposta in altri ambiti, quali la rilevazione iniziale delle rimanenze e dei cespiti e la rilevazione dei ricavi derivanti dalla vendita di beni. In più, la scelta fatta nell'OIC 15 ha il merito di favorire il coordinamento tra norme tributarie e principi contabili nazionali. A seguito degli interventi realizzati con la finanziaria del 2014 il beneficio previsto per i soggetti IAS-*adopter* in tema di deducibilità delle perdite su crediti emergenti in occasioni di cessioni è stato esteso anche ai soggetti che applicano i principi contabili nazionali. È ovvio che l'obiettivo di equi-parare il trattamento fiscale delle due categorie di soggetti presuppone un trattamento contabile omogeneo della fattispecie nei rispettivi bilanci. Da qui la decisione dell'OIC di prevedere una regola che, nei suoi tratti fondamentali, ricalchi quella applicata da chi adotta i principi internazionali e garantisca un compiuto coordinamento sia dal punto di vista contabile, sia da quello fiscale.

Nella ricostruzione del trattamento contabile previsto dall'OIC, un ultimo aspetto rilevante riguarda la classificazione nel conto economico delle componenti reddituali che emergono quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un'operazione di cessione

che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi. In queste circostanze, potranno emergere componenti reddituali la cui natura è riconducibile a quella delle perdite su crediti, componenti di natura finanziaria o componenti assimilabili a costi per servizi. Si rende, quindi, necessaria un'attenta lettura delle clausole contrattuali per inquadrare correttamente la fattispecie.

Quando, in virtù del mancato trasferimento sostanziale di tutti i rischi, la cessione del credito non comporta la sua cancellazione dal bilancio, il credito rimane iscritto in bilancio ed è valutato secondo le regole descritte in precedenza. Se il cessionario anticipa un corrispettivo a fronte della cessione, in contropartita dell'anticipazione ricevuta si iscrive un debito di natura finanziaria. Il principio specifica che nelle cessioni che non comportano la cancellazione del credito dal bilancio, i costi dell'operazione sono rappresentati da interessi e commissioni che trovano separata rilevazione nel conto economico sulla base della loro natura.

Nei casi, presumibilmente rari, in cui l'operazione di cessione, pur comportando il trasferimento quasi completo dei rischi, ne mantenga in capo al cedente una quota minimale, potrebbe essere necessario iscrivere un apposito accantonamento o darne evidenza nei conti d'ordine, qualora le condizioni per iscrivere il fondo non ricorrono (ovvero quando, ai sensi dell'OIC 31, non si ritiene probabile l'emersione di una passività a fronte del rischio di regresso).

Problemi aperti nel sistema OIC

Rispetto all'IFRS 9, che prevede una disciplina per la rilevazione iniziale e per la cancellazione applicabile a tutte le tipologie di attività finanziarie, nel sistema delle regole nazionali le indicazioni di dettaglio appena commentate riguardano soltanto i crediti. Si pone il problema, pertanto, di stabilire se e, se sì, in che misura, le regole di cancellazione previste dall'OIC 15 possano essere estese anche ad altre tipologie di strumenti finanziari.

Al riguardo, occorre fare riferimento al paragrafo 4 dell'OIC 11, così come formulato nella versione pubblicata lo scorso marzo, nel quale si prevede che "Nei casi in cui i principi contabili emanati dall'OIC non contengano una

Principi contabili

disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:

- in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;
- le finalità ed i postulati di bilancio”.

Le indicazioni che il sistema nel suo complesso fornisce in via analogica sembrano andare tutte nella direzione di estendere il trattamento contabile previsto per le cessioni dei crediti anche alle cessioni degli altri strumenti finanziari, segnatamente i titoli e le partecipazioni. Depone in questo senso, ovviamente, il fatto che i crediti, l'unica tipologia di strumento finanziario regolata sotto questo profilo, sono regolati in questo modo. Sotto questo profilo, non si intravedono elementi “di sistema” che possano, di per sé, giustificare un approccio diverso alla cancellazione nel caso, soprattutto, dei titoli, che dei crediti condividono il criterio di valutazione di base, ovvero il costo ammortizzato. Di fatto, anche la natura delle due tipologie di attività finanziarie è del tutto identica, rappresentando entrambi forme di investimento nelle quali il rendimento è, di regola, garantito da un interesse fissato contrattualmente che dipende dal merito di credito della controparte. Se si eccettua la più agevole liquidabilità dei titoli, l'esposizione ai rischi e ai benefici per chi investe in crediti o in obbligazioni può ritenersi coincidente.

Un altro elemento che, in via analogica, induce ad estendere le regole di cancellazione previste

dall'OIC 15 ad altri strumenti finanziari è rappresentato da quanto disposto dallo stesso principio in materia di vendite di beni. I crediti commerciali, ed i relativi ricavi, che dipendono dalla vendita di beni devono essere rilevati soltanto una volta verificato il trasferimento dei rischi e dei benefici relativi al bene venduto. Anche in questo caso, non si ravvisano elementi di sistema che vadano nella direzione di proibire questo approccio nel caso di vendite di partecipazioni o di titoli. Non si vede perché, del resto, il trasferimento dei rischi e dei benefici debba valere ai fini della contabilizzazione della vendita di un immobile e non debba valere per la vendita di una partecipazione in una società immobiliare.

Vale sottolineare, da ultimo, che lo stesso percorso interpretativo delineato dal paragrafo 4 dell'OIC 11 potrebbe portare a concludere, a ben vedere, che anche in sede di rilevazione iniziale delle attività finanziarie diverse dai crediti il trasferimento dei rischi e dei benefici può giocare un ruolo. Oltre all'opportunità, ovvia, di prevedere un trattamento simmetrico a quanto previsto in sede di cancellazione (nel presupposto, ovviamente, che si ritenga corretto il trattamento ricostruito in via interpretativa descritto in precedenza), si può osservare come le regole generali in tema di rilevazione iniziale dei cespiti e delle rimanenze richiamino tutte la necessità di verificare il trasferimento dei rischi e dei benefici dell'elemento acquisito. Anche in questa circostanza, pertanto, il “sistema” delle regole sembra orientato nella direzione di ancorare la rilevazione di un'attività non al mero trasferimento della proprietà, ma all'effettiva assunzione dei rischi e dei benefici.